

*Centrale Unica di Committenza Penisola Sorrentina*  
Comuni di Massa Lubrese, Piano di Sorrento, Sant'Agnes e Sorrento  
Ente capo-fila: Comune di Sorrento  
Piazza Sant'Antonino n° 1/14 – 80067 – Sorrento (Na)  
Codice AUSA Anagrafe Unica Stazione Appaltante 0000550842  
e-mail certificata: [cuc@pec.comune.sorrento.na.it](mailto:cuc@pec.comune.sorrento.na.it)  
e-mail ordinaria: [cucpenisolasorrentina@comune.sorrento.na.it](mailto:cucpenisolasorrentina@comune.sorrento.na.it)

**OGGETTO: PROCEDURA DI GARA CONCERNENTE L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE PARCHEGGI PUBBLICI.**  
**CIG: 74088643FC**

**VERBALE DI RIPRESA DELLE OPERAZIONI DI GARA DEL GIORNO 27.04.2018**  
**Avviso pubblico di ripresa delle operazioni di gara effettuato in data 23.04.2018**

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 10:30 si è riunita presso la sede della Centrale Unica di Committenza Penisola Sorrentina, in Sorrento alla Piazza Sant'Antonino 1, nella Sala Consiliare al primo piano, la Commissione ovvero il seggio di gara per l'affidamento del servizio di gestione parcheggi pubblici di pertinenza del Comune di Sorrento; Il seggio della Commissione di gara, è presieduto dal Dirigente F. D. Dottor Donato Sarno, ed è costituito dagli ulteriori due componenti, quali assistenti del Presidente, come segue:  
Dott. Giulio Bifani del Servizio Tributi e Dott. Aniello Cacace, P.O. del Servizio Manutenzione, incardinato nel Terzo Dipartimento e referente per la CUC del Comune di Sorrento;  
Come già detto, nella precedente seduta del 19.03.2018 il seggio di gara è stato nominato con determina del Dirigente F.D. n° 428 del 19.03.2018.

In relazione a tale procedura di gara, si ritiene utile far presente che per la gara in trattazione si sono tenute due precedenti sedute:

una prima seduta del 19.03.2018 nel corso della quale l'organo di gara ha dovuto affrontare, in via prioritaria, la questione, sollevata dal Consorzio Consai, il quale, nella fase valutativa effettuata in sede di pre-selezione, non era stata ammessa alla procedura e quindi non invitata alla gara stessa. A tal fine e per economia degli atti ci si riporta integralmente alle considerazioni e determinazioni prese nella seduta del 19.03.2018 in ordine ai rilievi ed alle osservazioni mosse dal Consorzio per la sua riammissione ed alle decisioni conseguenti assunte dal seggio di gara il quale, al termine dell'approfondimento della questione, si è orientata favorevolmente per la riammissione del Consorzio differendo la nuova seduta alla data del 26.03.2018;

una seconda seduta, quindi, tenutasi il 26.03.2018 nel corso della quale si è invece proceduto alle seguenti attività di gara:

1°) Conferma dei plichi di partecipazione alla gara in trattazione prodotti come da seguente distinta:

➤ Plico di partecipazione intestato alla Cooperativa Solidarietà: Plico protocollato al numero 13562 in data 16.03.2018; indirizzo pec: [solidarietacoop@legamail.it](mailto:solidarietacoop@legamail.it);

➤ Plico di partecipazione intestato alla Soc. Coop. Onlus Croce del Sud: Plico protocollato al numero 13671 in data 16.03.2018; indirizzo pec: [crocedelsud@pcert.postecert.it](mailto:crocedelsud@pcert.postecert.it);

2°) Registrazione dei soggetti presenti in sala quali rappresentanti dei concorrenti che risultavano essere i seguenti:

➤ Per la Soc. cooperativa Sociale Solidarietà: rappresentante legale, Sig. Gargiulo Guglielmo, assistito dall'Avvocato Antonello Di Leva di Sorrento mentre per la Società Cooperativa sociale Onlus Croce del Sud risultava essere presente il sig. Guido Bourelly nella qualità di delegato;

3°) Apertura dei plichi di partecipazione nell'ordine di protocollazione ed accertamenti pertinenti sulla loro integrità e sigillatura;

4°) Apertura dei plichi nell'ordine di registrazione a seguito della quale venivano rilevate le seguenti determinazioni:

- a) Ammissione della Cooperativa sociale Solidarietà;
- b) Per quanto attiene il plico di partecipazione intestato alla Croce del Sud, società cooperativa sociale a responsabilità limitata Onlus dopo l'apertura e l'accertamento sulla loro integrità e sigillatura della Busta A e Busta B si è proceduto analogamente a quanto operato per la cooperativa Solidarietà alla verifica della documentazione amministrativa inserita nella Busta A rilevando che la Croce del Sud, non essendo direttamente in possesso del requisito di capacità tecnico-professionale richiesto nella disciplina di gara ovvero "l'aver svolto per conto di soggetti terzi ( pubblici o privati ) almeno un servizio di gestione di parcheggi pubblici in un periodo temporale ricompreso nel triennio 2015/2017" era ricorsa all'Istituto dell'avvalimento ai sensi dell'articolo 89 del vigente codice dei contratti producendo due contratti di avvalimento di cui uno effettuato mediante scrittura privata con la società Car Sud s.r.l. quale impresa ausiliaria e, appunto, la cooperativa Croce del Sud e, l'altro, con la società Bourelly Health Service s.r.l. quale impresa ausiliaria e, appunto, la Croce del Sud;
- c) La Commissione, a questo punto, alla luce della documentazione amministrativa prodotta ha ammesso anche la Cooperativa Croce del Sud all'esperimento di gara **con la espressa clausola sotto riserva** allo scopo di verificare la possibilità, da parte dell'operatore concorrente, di ricorrere all'Istituto dell'avvalimento con particolare specificazione e riguardo alla circostanza alle due società ausiliarie ed in particolare con riguardo al fatto se esse sono o meno ricomprese tra quelle di cui all'articolo 112 del decreto legislativo n° 50-2016 dal momento che la procedura di gara attivata è un appalto riservato, appunto, a mente dell'articolo 112 del Codice che, sostanzialmente, riserva la partecipazione a operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi, il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate. Tale riserva, si osserva, è stata già puntualmente precisata nell'avviso esplorativo con la seguente dizione: "Si precisa che la gara è riservata ai soggetti di cui all'art. 112 del D. Lgs. 50/2016 e che pertanto non possono partecipare ad essa i soggetti non rientranti nella suddetta previsione legislativa."

5°) Dopo tali attività e sulla scorta della espressa riserva di cui sopra, anche allo scopo di proseguire nei lavori data la necessità di definizione in tempi solleciti della procedura di affidamento, l'Organo di gara ha proceduto sempre nella seduta del 26.03.2018, pertanto, all'apertura anche delle Buste B contenenti le offerte economiche al fine di cristallizzare il dato economico offerto da ciascun concorrente fermo restando che, all'esito delle decisioni da assumersi in relazione a quanto sopra oggetto di ammissione con riserva, formulare, di conseguenza, la proposta di aggiudicazione;

6°) Apertura delle Buste B contenenti le offerte economiche in esito alla quale si è rilevato che:

- La società cooperativa Solidarietà, ha offerto il prezzo complessivo di euro 202.500,00 (duecentoduemilacinquecento/00) e che indica inoltre, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. i propri costi della manodopera pari ad euro 231.375,00 (duecentotrentunomilatrecentosettantacinque/00) e gli importi degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, pari ad euro 6.750,00 (seimilasettecentocinquanta/00);
- La Croce del Sud – Società cooperativa sociale, ha offerto per l'espletamento del servizio in oggetto, in rialzo rispetto all'importo annuale a base d'asta, il canone annuo di €. 240.100,00 in lettere "duecentoquarantamilacento/00 euro"; di cui, i costi propri della manodopera sul totale, ai sensi dell'art. 95, co. 10 del D. Lgs. 50-2016 e ss. mm. e ii., sono pari ad €. 150.000,00 "centocinquantamila/00 euro"; di cui, gli oneri aziendali sul totale concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95, co. 10 D. lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., sono pari ad €. 5.000,00 "cinquemila/00 euro".

Dopo tale complessa serie di attività prima di concludere definitivamente la seduta si sono acquisite le dichiarazioni di parte che vengono qui appresso riprodotte:

il legale della cooperativa Solidarietà ha dichiarato di riservarsi di proporre contestazione, anche nella fase intermedia tra la proposta di aggiudicazione e l'aggiudicazione definitiva avendo rilevato, "sin d'ora" la mancanza in capo alla ditta "Croce del Sud" del requisito, benché dichiarato sussistente, di cui all'articolo 80, comma 5, lettera c) del Decreto Legislativo n° 50-2016 circa carenze o illeciti nella esecuzione di precedenti contratti di appalto e producendo a tal proposito copia della determina dirigenziale del Comune di Acerra, reg. gen. N° 1 del 2013, relativa ad un accertato precedente inadempimento tratto dal sito istituzionale del medesimo Ente. Il tutto con riserva di proporre ulteriori contestazioni e gravami.

Dal canto suo il rappresentante della Croce del Sud ha dichiarato, in relazione a quanto prodotto dalla Solidarietà, di riservarsi di formulare le proprie contestazioni in ordine ai rilievi di cui sopra mossi dall'Avv. Antonello Di Leva.

Le attività di gara giunte a questo punto sono state chiuse alle ore 12:00 rammentando ai presenti che il seggio di gara si sarebbe riunito in una seduta a carattere interno per l'approfondimento della questione oggetto di riserva e, in esito alle valutazioni del caso, assumere le proprie determinazioni finali da notificare ai due operatori economici concorrenti, ognuno nell'ambito della propria sfera di interesse e, fermo restando, altresì, l'opportuno scrutinio delle osservazioni formulate dall'Avv. Antonello Di Leva.

A questo punto si fa presente che in un apposito precedente incontro operativo tenutosi presso il Comune tra i componenti del seggio di gara si sono affrontate, anche con il conforto dell'Ufficio Avvocatura, le tematiche sollevate in sede di gara e riguardanti in particolare la possibilità del ricorso all'avvalimento da parte delle cooperative sociali con imprese di tipologia lucrativa e il profilo evidenziato dall'avvocato Antonello Di Leva circa la sussistenza di "gravi illeciti professionali" di cui all'articolo 80, comma 5, lettera c) del Codice.

Di tale discussione ed approfondimento il Presidente del seggio di gara né ripete e illustra, qui di seguito, gli orientamenti che emergerebbero dalla disamina della questione.

Alla presenza dei rappresentanti degli operatori economici nelle figure costituite così come da precedente verbale del 26.03.2018; il Presidente quindi, procede a dare pubblica cognizione di quanto emerso:

In relazione al primo tema oggetto di contestazione e di conseguente approfondimento si evidenzia che il procedimento di gara è basato sulla fattispecie di un "appalto riservato" nell'ambito dell'articolo 112 del vigente codice, con cooperative sociali, nel caso di specie di tipo B.

Ha soccorso e soccorre per la soluzione del tema principale fatto oggetto di riserva nella seduta del 26.03.2018 il parere dell'ANAC n° 218 del 10.12.2015 che, sia pure riferito al decreto legislativo n° 163/2006 fa comunque riferimento alla medesima tematica (articolo 49 "avvalimento" ora trasfuso nel nuovo codice nell'articolo 89) e, cioè, alla possibilità o meno da parte delle cooperative sociali di tipo B di fare ricorso all'istituto dell'avvalimento con altri soggetti compresi o meno nel novero delle cooperative sociali stesse.

Alla luce di quanto si è rilevato dal parere ANAC n° 218/2015 e analogamente a quanto in esso sostenuto ne consegue che nel caso di procedure rivolte alle sole cooperative sociali – e nel caso di specie anche gli altri soggetti contemplati nell'articolo 112 del decreto legislativo n° 50-2016 com'è quello in trattazione – l'istituto dell'avvalimento possa essere utilizzato solo nel caso in cui si risolva nella possibilità di usufruire dei requisiti di soggetti compresi nel novero delle cooperative sociali stesse – o, comunque, degli altri soggetti compresi tra quegli operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate. D'altra parte tale parere fa rinvio, anche, al principio base su cui si fonda l'indirizzo giurisprudenziale cui lo stesso orientamento ANAC fa riferimento secondo cui laddove si consentisse, nelle gare riservate alle cooperative sociali, l'utilizzo dell'istituto dell'avvalimento nel senso della possibilità di usufruire dei requisiti di società di capitali non ricomprese nel novero delle cooperative sociali, di fatto verrebbe falsata la selezione comparativa e pregiudicata la finalità solidaristica della disciplina di settore. La seconda osservazione/contestazione formulata in sede di gara dal rappresentante della cooperativa Solidarietà, in base al principio dell'economia degli atti, non è stata e non viene esaminata, in quanto ritenuta assorbente della prima osservazione/contestazione.



La Commissione di gara, in virtù di quanto sopra addotto, valuta che, allo stato, potrebbero sussistere i presupposti per la non ammissione della cooperativa Croce del Sud e per lo scioglimento della riserva decisa nella seduta del 26.03.2018 in senso negativo per le motivazioni contenute nel periodo precedente.

A quest'orientamento del seggio di gara il rappresentante della cooperativa Croce del Sud ritiene di formulare, per la tutela della posizione della propria rappresentata, la seguente osservazione:

“Il sottoscritto Guido Bourelly, in qualità di rappresentante del concorrente Croce del Sud cooperativa sociale, in merito alla riserva sciolta dalla Commissione di gara relativamente all'avvalimento utilizzato dalla scrivente con imprese ausiliarie non configurate come cooperative sociali, fa presente che l'articolo 89 del decreto legislativo n° 50/2016 al comma 3 prevede testualmente: *“La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 ed 88, se i soggetti delle cui capacità l'operatore economico intende avvalersi soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. Essa impone di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Nel bando di gara possono essere altresì indicati i casi in cui l'operatore economico deve sostituire un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, purchè si tratti di requisiti tecnici.”*”

Pertanto, in virtù del citato comma la scrivente chiede a codesta spett/le stazione appaltante di riesaminare gli avvalimenti utilizzati dalla Croce del Sud ed eventualmente procedere alla richiesta di sostituzione dell'ausiliaria ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo n° 50-2016, comma 3.

Dal canto suo il legale rappresentante della cooperativa La Solidarietà in riferimento a tutto quanto sopra emerso e riportato, ritiene di osservare, a tutela degli interessi della propria rappresentata, come l'articolo 89, comma 3 del decreto legislativo n° 50-2016, non possa ritenersi applicabile al caso di specie atteso che la norma riguarda i diversi casi di mancanza dei requisiti di partecipazione alla gara quali la idoneità professionale, la capacità economico-finanziaria e la capacità tecnico-organizzativa.


Appartiene quindi ad una diversa ipotesi il caso in esame in cui l'appalto è riservato alle cooperative sociali e non certo alle imprese aventi finalità lucrative. Pertanto, non trattasi di carenza di capacità dell'impresa ausiliaria bensì di carenza totale di legittimazione astratta alla partecipazione attesa la diversa natura giuridica delle ditte ausiliarie medesime.

Il Presidente a questo punto, di concerto con gli altri due componenti la Commissione, acquisite le diverse posizioni dei rappresentanti degli operatori economici e tenuto conto delle novità ed osservazioni dagli stessi apportate alle tematiche in discussione, ritiene di non procedere, per il momento, ad alcuna determinazione, favorevole o contraria a chicchessia ma di approfondire i diversi fronti aperti dai rappresentanti delle due cooperative in gara (ivi incluso, questa volta, anche il profilo del motivo ostativo ex articolo 80, comma 5, lettera c) del decreto legislativo n° 50-2016 sollevato nella seduta del 26.03.2018) riservarsi di convocare una nuova seduta per le ulteriori e conseguenti decisioni.

Il Presidente dispone inoltre che copia del presente verbale venga pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29, comma 1 del decreto legislativo n° 50-2016, nell'apposita sezione che raccoglie e pubblica le informazioni di **bandi di gara e contratti dell'Amministrazione Trasparente** del Comune di Sorrento, quale stazione appaltante interessata dall'intervento ed apportata, a cura dell'Ufficio URP del Comune di Sorrento, apposita annotazione di rimando informatica nel pertinente link della gara in questione a suo tempo allestita all'interno del *BOX della Centrale Unica di Committenza della Penisola Sorrentina*.

Per economia degli atti, per esigenze di trasparenza, di diffusa conoscenza ed in omaggio ai principi di pubblicità, si dispone altresì che il presente verbale venga inviato in elaborato PDF, mediante posta elettronica certificata (ai sensi dell'articolo 5 bis del Codice Digitale di cui al D. Lgs. N° 82/2005) ad ognuno dei due soggetti che stanno partecipando alla presente selezione affinché ciascuno di essi, possa prendere atto e consapevole cognizione delle determinazioni sin qui assunte.

Alle operazioni di gara hanno presenziato i rappresentanti degli operatori economici come di seguito riportati:






Per la Soc. cooperativa Sociale Solidarietà è presente il rappresentante legale, Sig. Gargiulo Guglielmo nonché l'avvocato Antonello Di Leva assente nella sola prima parte di apertura iniziale della seduta;

Per la Società Cooperativa sociale Onlus Croce del Sud è risultato essere presente il sig. Guido Bourelly, in funzione di persona peraltro già delegata;

Concluse le operazioni di gara il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica intorno alle ore 11:30.

Del che si è redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.

1. Presidente: Dott. Donato Samo: ;
2. Componente: Dott. Giulio Bifani: ;
3. Componente: Dott. Aniello Cacace: ;